

**CICCOLELLA c. ITALIA**  
**ricorso n. 314/04**  
**sezione II<sup>^</sup>, 15 gennaio 2008**

**FATTO**

Il ricorrente, costruttore immobiliare, con sentenza del 5 luglio 1990 veniva dichiarato fallito dal Tribunale di Latina. Nel 1990 iniziava la procedura fallimentare che nell'anno 2007 risultava ancora pendente. Nelle more del giudizio, il 7 giugno 2004, il ricorrente introduceva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Perugia per lamentare l'irragionevole durata della suddetta procedura fallimentare nonché il prolungarsi del suo stato di interdizione derivante dalla propria condizione di fallito.

**DIRITTO**

Il ricorrente con ricorso introdotto in data 5 dicembre 2003 ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articoli 8 e 10 in relazione al diritto al rispetto della corrispondenza ed al diritto alla sua libertà di espressione; articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni e dell'articolo 2 Protocollo 4 alla CEDU in relazione al diritto alla libera circolazione;
2. articolo 3 Protocollo 1 alla CEDU in relazione alla limitazione dei suoi diritti di elettorato attivo e passivo a seguito dell'iscrizione nel registro dei falliti;
3. articolo 8 sotto il profilo del rispetto alla vita privata e familiare;
4. articoli 6 § 1 ed articolo 13 in relazione all'assenza di un ricorso concreto ed effettivo per porre rimedio alle incapacità derivanti dal suo stato di interdetto.

La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile esclusivamente in relazione alla doglianza sollevata dal ricorrente degli articoli 8 e 13 della CEDU. Nel merito la Corte, all'unanimità, ha ritenuto che, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni che ne derivano e del lasso di tempo previsto per ottenere la riabilitazione, vi fosse violazione dell'articolo 8 CEDU sotto il profilo del rispetto alla vita privata. Al contrario la Corte non ha ritenuto sussistenti i profili di doglianza relativi al rispetto della corrispondenza comunque tutelati dall'art. 8 CEDU.

In merito all'articolo 13 della CEDU la Corte, richiamando la propria giurisprudenza relativa a casi analoghi a quello di specie, ha dichiarato la violazione dell'articolo 13 in quanto lo Stato convenuto non ha fornito alcuna argomentazione convincente che provasse l'esistenza di un rimedio effettivo nell'ordinamento interno.

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

La Corte ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dal ricorrente e sotto il profilo del danno morale ha ritenuto che la constatazione della violazione rappresentasse di per sé un'equa e ragionevole soddisfazione.

**B. Spese**

La Corte richiamando la giurisprudenza relativa al rimborso delle spese sostenute, ha stabilito che nella specie il ricorrente non avesse fornito documenti sufficienti a sostenere la propria pretesa ed ha, quindi, rigettato la domanda.